

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22

data: 30.11.2018

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000. SENTENZA TAR CALABRIA n.1560/2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 17,40 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione ORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 4828 del 26.11.2018 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO - SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	NO
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
11	SPERANZA PASQUALINO	NO
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	NO
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 08	ASSENTI N. 5

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Nicola FALCONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a.) sentenze esecutive;
 - b.) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c.) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d.) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e.) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la sentenza appresso descritta, emessa in controversia giudiziaria nella quale il Comune di Fagnano Castello è risultato soccombente e, pertanto, anche al fine di evitare il maturare, in conseguenza dell'inutile decorso del tempo, di ulteriori oneri finanziari a carico del medesimo Ente Locale, è necessario provvedere, senza ritardo, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie aventi scaturigine dal medesimo provvedimento giurisdizionale; e ciò anche al fine di tutelare il pubblico interesse sotteso alla necessità di evitare azioni esecutive a carico dell'Ente:

1) SENTENZA TAR CALABRIA N.1560/2018 REG. 462/2017 e 428/2018 VERTENZA NUDI GIUSEPPE/COMUNE - per l'ottemperanza alla sentenza 151/2017:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 5.000,00	oltre accessori come per legge
Rimborso forfettario 15%	€ 750,00	
CPA 4% su € 5.750,00	€ 230,00	
<u>Totale imponibile</u>	<u>€ 5.980,00</u>	
Iva 22% su imponibile	€ 1.315,60	
Spese notifica	€ 10,58	
Totale	€ 7.306,18	

TOTALE DEBITO € 7.306,18

CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della scheda di rilevazione della partita debitoria allegata al presente atto;

CONSIDERATO

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova disposizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

CONSIDERATO, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;
- che all'Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) (Cfr. CdC- Sez. Controllo -F.V.G.- delibera n. 6/2005)

RITENUTO, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 7.306,18

restando ferma ed impregiudicata la verifica dell'esattezza delle somme effettivamente dovute al creditore;

DEBITO € 7.306,18

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 33 del 26.11.2018;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Presenti e votanti n.8, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio sopraelencato, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano;
- **Di dare atto** che l'importo complessivo del debito fuori bilancio, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lett. a) e, pertanto, ammesso al riconoscimento, è pari ad **€ 7.306,18** (settemilatrecentosei/18), restando ferma ed impregiudicata la verifica dell'esattezza delle somme effettivamente dovute al creditore;
- **Di provvedere** al finanziamento della su indicata somma di complessivi **€ 7.306,18** (settemilatrecentosei/18), con lo stanziamento di cui al capitolo 1057 titolo 1.10.99.99.999 - Missione 1 Programma 3, imputandola sul bilancio 2018 che trova la necessaria capienza;
- **Di allegare** al presente atto, tanto da formare parte integrante e sostanziale, copia delle Sentenze e degli atti successivi di che trattasi;
- **Di dare atto** che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio;
- **Di precisare** che il riconoscimento di debiti fuori bilancio non comporta un riconoscimento di validità di atti e provvedimenti generatori dei debiti stessi e non ha valenza scriminante per l'eventuale responsabilità di coloro che li hanno posti in essere;
- **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Affari Generali di verificare, al momento della liquidazione e corresponsione delle somme, l'esattezza dei crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- **Di demandare** sin d'ora al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché si determini sulla materiale liquidazione delle spettanze dovute agli aventi diritto, una volta conseguita l'esecutività della presente deliberazione;
- **Di dare incarico** al Responsabile del Servizio Affari Generali di inviare copia della presente

deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n.289 del 27/12/2002 (Legge finanziaria 2003);

■ **Di dare atto** che per quanto riguarda i procedimenti non ancora passati in autorità di cosa giudicata, il Comune si riserva la facoltà di proporre eventuale impugnazione e pertanto il riconoscimento dei predetti debiti non deve intendersi quale atto di acquiescenza alle statuizioni del Giudice di I° grado;

■ **DI COMUNICARE** quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio Comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano, presenti e votanti n.8,

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 7 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Avv. Raffaele Giglio, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: NUDI GIUSEPPE

Oggetto della spesa: Pagamento sorte capitale liquidata in sentenza.

Tipologia del debito fuori bilancio : SENTENZA TAR CALABRIA N.1560/18 REG. 462/2017 e 428/2018

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra il Sig. Nudi Giuseppe e il Comune di Fagnano Castello, con ricorso al TAR n.462/17 il Sig. Nudi Giuseppe chiedeva l'ottemperanza alla Sentenza TAR Calabria, I Sez., 7 febbraio 2017, n.151 recante l'annullamento del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis DPR 327/2001, per ciò che riguarda l'obbligo di restituzione dell'area occupata; con ricorso n. 428 del 2018 il Sig. Nudi Giuseppe chiedeva l'ottemperanza della Sentenza TAR Calabria, I Sez., 7 febbraio 2017, n.151 recante annullamento del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, per ciò che riguarda la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;

Con sentenza n. 1560/18 il TAR accoglie il ricorso avanzato dal Sig. Nudi Giuseppe e, per l'effetto, dispone la nomina del Segretario Generale del Comune di Cosenza quale commissario ad acta affinché proceda in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza n.151/2017, alla determinazione della somma dovuta a titolo di danno patrimoniale per l'occupazione *sine titolo* del fondo di proprietà del ricorrente, per il periodo corrispondente al quinquennio antecedente la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, quindi a far tempo dal mese di novembre 2011;

Condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative ad entrambi i giudizi, complessivamente quantificate in € 5.000,00 oltre IVA E CPA come per legge;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

SENTENZA TAR CALABRIA N.1560/18 REG. 462/2017 e 428/2018

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2016

IMPORTO DA RICONOSCERE:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA € 5.000,00 oltre accessori come per legge

Rimborso forfettario 15% € 750,00

CPA 4% su € 5.750,00 € 230,00

Totale imponibile € 5.980,00

Iva 22% su imponibile € 1.315,60

Spese notifica € 10,58

Totale € 7.306,18

TOTALE DEBITO € 7.306,18

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

SENTENZA TAR CALABRIA N.1560/18 REG. 462/2017 e 428/2018

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt.2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 7.306,18

Allega la seguente documentazione :

SENTENZA TAR CALABRIA N.1560/18 REG. 462/2017 e 428/2018

Fagnano Castello 26.11.2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1

Avv. Raffaele Giglio

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO		Ufficio del Revisore Unico
Prot.N.	4831	Verbale n. 33/2018 del 26.11.2018
del	27 NOV. 2018	
Servizio		

Parere su riconoscimento debiti fuori bilancio

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Novembre , presso il proprio studio è convenuto il Revisore Unico dei Conti , Rag. Salvatore Suppa, per esprimere il proprio parere in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194 comma 1 lett. A del D.lgs n.267/200

IL REVISORE

VISTO

- L'art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- L'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art.239 il primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;

VISTO ANCHE

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale pervenuta a mezzo pec il 26.11.2018, contenente il riconoscimento dei sotto elencati debiti fuori bilancio:

- **SENTENZA TAR CALABRIA N.1560/2018 REG. 462/2017 e 428/2018 VERTENZA NUDI GIUSEPPE/COMUNE** - per l'ottemperanza alla sentenza 151/2017:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 5.000,00 oltre accessori come per legge
Rimborso forfettario 15%	€ 750,00
CPA 4% su € 5.750,00	€ 230,00
Totale imponibile	€ 5.980,00
Iva 22% su imponibile	€ 1.315,60
Spese notifica	€ 10,58
Totale	€ 7.306,18

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO PROVINCIA DI COSENZA

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 33/2018 del 26.11.2018

- la scheda di rilevazione della partita debitoria allegata alla deliberazione del CG di proposta

La necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilanci, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO

- il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario

RILEVATO:

- anche le considerazioni della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, evidenziano quanto espresso dalla CORTE DEI CONTI

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, limitatamente alle proprie competenze, al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 7.306,18 sulla proposta di delibera in oggetto, trovando copertura al Capitolo 1057,

INVITANDO

l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario, ricordando che:

- Ai sensi dell'art.227 del Dlgs 267/200 le delibere recanti il riconoscimento del debito fuori bilanci dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165 del 30.03.2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Il Revisore dei Conti

Rag. Salvatore Suppa



Pubblicato il 03/09/2018



N. 01560/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2017 REG.RIC.
N. 00428/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 462 del 2017, proposto da Giuseppe Nudi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bianca Zupi e Andrea Nudi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bianca Zupi in Cosenza, Corso Mazzini n. 286/B;

contro

Comune di Fagnano Castello (Cs), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Le Pera, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale G. Mancini, n. 251/A;

nei confronti

Claudio Perrone, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2018, proposto da Giuseppe Nudi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bianca Zupi e Andrea Nudi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bianca Zupi in Cosenza, Corso Mazzini n. 286/B;

contro

Comune di Fagnano Castello (Cs), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Le Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza,

1) quanto al ricorso n. 462 del 2017:

-alla sentenza TAR Calabria, I sez., 7 febbraio 2017, n. 151 recante annullamento di provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, per ciò che riguarda l'obbligo di restituzione dell'area occupata;

2) quanto al ricorso n. 428 del 2018:

-alla sentenza TAR Calabria, I sez., 7 febbraio 2017, n. 151 recante annullamento di provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, per ciò che riguarda la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fagnano Castello (Cs);

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto, in particolare, l'incidente di esecuzione sollevato dal Comune di Fagnano Castello ex art. 114, comma 6, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Vengono congiuntamente in esame, disponendosene la riunione per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, afferendo entrambi alla fase di ottemperanza alla sentenza di questa sezione n. 151 del 7 febbraio 2017, l'incidente di esecuzione promosso dal Comune di Fagnano Castello con reclamo depositato il

28 giugno 2018 e il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 151/2017, depositato il 4 aprile 2018 da Giuseppe Nudi, per la parte di quest'ultima concernente la condanna dell'amministrazione comunale al pagamento del danno patrimoniale da illegittima occupazione.

2. Giova premettere che con la *cit.* sentenza di merito di questa sezione (n. 151/2017) è stato annullato il provvedimento comunale (Delibera consiliare di acquisizione n. 8/2016 e successivo Decreto n. 3/2016 del responsabile U.T.C.) di acquisizione *ex art.* 42 bis DPR 327/2001 dell'area di proprietà del privato ricorrente, illegittimamente occupata, ritenendo fondata sia la "censura concernente l'omessa comunicazione di avvio del procedimento" *ex art.* 7 della legge n. 241/1990, sia i motivi riguardanti l'illegittimità "anche sotto il profilo sostanziale" degli atti impugnati, posto che "al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione del bene privato", lo stesso "è stato concesso in comodato d'uso ad un privato (sig. Perrone Claudio), previa ristrutturazione a spese del comodatario, con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 2 aprile 2014, per la durata di quaranta anni, allo scopo di consentire una nuova destinazione d'uso a cura e spese del comodatario per la realizzazione di un'attività commerciale", sicché, si è ritenuto, "non sussiste nel caso specifico il presupposto principale che è a fondamento della speciale procedura semplificata nelle forme e complessa nell'esito (Corte cost. n. 71/2015), disciplinata dall'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001".

2.1 Nella sentenza è espressamente statuito che "il Comune di Fagnano Castello è tenuto a restituire l'area di proprietà del ricorrente, previa riduzione in pristino dell'immobile, trattandosi peraltro di una conseguenza fisiologica della naturale portata ripristinatoria e restitutoria (Cons. St., Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2; *cfr.* anche Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, n. 2) dell'efficacia costitutiva di annullamento del provvedimento gravato, derivante dalla presente decisione" (*cfr.* paragrafo 9 della sentenza).

2. E' stata accolta, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione, *ex art.* 34 c.p.a., sulla scorta dei criteri ivi esplicitati.

3. Rimanendo inadempito l'obbligo del Comune di restituzione dell'area, il ricorrente ha agito per conseguire l'ottemperanza (ricorso depositato il 4 maggio 2017).

3.1 Sul relativo ricorso, con sentenza di questa sezione n. 149 del 18 gennaio 2018, è stato dichiarato l'obbligo del Comune di restituzione dell'area oggetto di controversia, ma senza la riduzione in pristino delle opere ivi realizzate, nelle more della pendenza del giudizio di appello, mediante l'immissione del legittimo proprietario – odierno ricorrente – nel possesso del terreno. Sono stati inoltre dichiarati inefficaci ex art. 114 co. 4, lett. c), c.p.a. gli atti adottati dal Comune, concernenti l'immobile realizzato sopra il terreno del ricorrente, emessi sull'erroneo presupposto che il potere di godimento e di disposizione dello stesso fosse in capo all'amministrazione occupante. E' stato quindi assegnato al Comune il termine di trenta giorni per l'adempimento materiale dell'obbligo restitutorio, decorrente dalla comunicazione della sentenza ed è stata disposta la nomina, persistendo l'inottemperanza del Comune soccombente, nella persona del Prefetto o di un suo delegato, di un commissario ad acta, poi effettivamente insediatosi, come da relativo verbale, il 16 marzo 2018.

4. Con ordinanza collegiale n. 1003 del 14 maggio 2018, in esito a una richiesta di proroga dei termini (e di chiarimenti) formulata dal commissario ad acta, questa sezione ha disposto l'immissione nel possesso dell'area oggetto di occupazione illegittima a favore del ricorrente – ma senza previa riduzione in pristino – accogliendo, nel contempo, entro specifici limiti temporali (10 giorni), l'istanza di proroga.

5. Il commissario ad acta ha depositato il successivo 25 maggio e 6 giugno i verbali dando atto, tra l'altro, dell'immissione del ricorrente nel possesso del terreno.

6. Con atto depositato il 28 giugno l'amministrazione comunale ha sollevato l'incidente di esecuzione sopra indicato, contestando i verbali nn. 2 e 3 del 15.05.2018 e del 30.05.2018 del commissario ad acta in quanto ritenuti nulli ex artt.

114, commi 6 e 4, lett. b) e 21 septies l. n. 241 del 1990 per violazione ed elusione, a suo dire, delle prescrizioni contenute nelle sentenze 151/2017 e 149/2018 nonché nell'ordinanza collegiale del Tar Calabria, Sezione I, n. 01003/2018 (cit. supra sub 4).

7.1 La contestazione è caduta, in particolare, sulla disposizione con cui (verbale n. 2) il Commissario ha assegnato, al Sig. Claudio Perrone, detentore del locale (fabbricato pubblico ex SAUB) adibito a esercizio commerciale per la rivendita di abbigliamento, "... il termine di gg. 7, dalla data odierna, per il completo sgombero dei locali, che dovranno essere liberi da persone e cose il giorno 23 maggio c.a., al Sig. Nudi Giuseppe, nello stato accertato in data odierna" e, ancora, sulla disposizione con cui (verbale n. 3) "... a conclusione delle operazioni ... gli immobili vengono presi in possesso dal Sig. Nudi Giuseppe, ... con la consegna della chiave...".

7.2 I rilievi sollevati dal Comune – che si appuntano, in buona sostanza, sull'argomento che l'obbligo di restituzione, per come giudizialmente imposto, sarebbe circoscritto al solo "terreno" e non sarebbe inclusivo del "fabbricato" che sul medesimo insiste – non sono suscettibili di favorevole considerazione.

7.3 Il contenuto dei contestati verbali (e in generale l'operato del Commissario incaricato) è infatti del tutto conforme alle statuizioni delle sentenze nn. 151/2017 e 149/2018, dalle quali si ricava in modo inequivoco – contrariamente a quanto asserito dal Comune di Fagnano Castello – che l'oggetto dell'obbligo di (materiale) restituzione gravante sull'amministrazione comunale (originariamente accompagnato dalla statuizione del contestuale ripristino dello *status quo ante* dell'area illegittimamente occupata: *cf.* sentenza 151/2017) è comprensivo, altresì, dell'immobile presente sul terreno di proprietà del ricorrente.

7.4 Tanto (già) si desume dal tenore letterale, in particolare, della sentenza 149/2018 – segnatamente dal reiterato riferimento alla locuzione "area oggetto di controversia" – e, in ogni caso, a tacer d'altro, dal punto 10.1 della stessa, che dichiara, come accennato, "inefficaci ex art. 114 co. 4 lett. c) c.p.a. gli atti adottati

dal Comune, concernenti gli immobili realizzati sopra il terreno del ricorrente, sopra indicati, i quali sono stati emessi in violazione dell'obbligo di restituzione e sull'erroneo presupposto che il potere di godimento e di disposizione dell'immobile realizzato sul terreno di proprietà del ricorrente fosse in capo all'amministrazione occupante, anche dopo l'accertamento giudiziale del suo obbligo alla restituzione "previa riduzione in pristino" (espressamente contenuto, come accennato, nella sentenza di merito n. 151/2017).

7.5 Ancor più chiaramente in tal senso, nell'ordinanza collegiale di questa sezione (1003/2018, *cit.*), si legge che "debba disporsi l'immediata immissione del ricorrente nel possesso esclusivo dell'area occupata oggetto di controversia – senza la riduzione in pristino delle opere ivi realizzate – con redazione del verbale sottoscritto anche dall'interessato".

7.6 Di conseguenza, il reclamo ex art. 116, comma 6, c.p.a. proposto dall'amministrazione comunale avverso gli atti del Commissario ad acta è infondato e va rigettato.

8. Viene in esame il ricorso in ottemperanza depositato il 4 aprile 2018 dal sig. Nudi, con il quale questi ha chiesto, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, di determinare, anche sulla scorta dell'allegata perizia estimativa del 26 febbraio 2018, la somma dovuta dal Comune resistente a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti per il mancato godimento del bene dal 28 giugno 2011 fino all'effettiva restituzione.

8.1 Ha resistito il Comune che, con memoria depositata il 16 aprile 2018, ha eccepito l'irricevibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato (sig. Claudio Perrone) e per incompetenza funzionale del TAR Calabria, sussistendo invece, a suo dire, quella del Consiglio di Stato e, da ultimo, l'infondatezza, nel merito, della pretesa del ricorrente, risultando congrua e motivata, invece, la proposta e i calcoli effettuati dall'amministrazione.

8.2 Le eccezioni sollevate dall'amministrazione comunale sono infondate.

Quanto alla mancata notifica al controinteressato, è sufficiente richiamare l'art. 114 c.p.a., ai sensi del quale “[L]’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza” mentre, nel caso di specie, il sig. Perrone, preteso controinteressato, non è stato parte nel giudizio relativo alla sentenza di cui all’odierna ottemperanza (n. 151/2017). In tal senso, ancora, il contraddittorio del giudizio di ottemperanza “rispecchia quello del giudizio di cognizione” (nel quale è stato convenuto il solo Comune di Fagnano Castello) e “non può essere integrato ulteriormente, pena la violazione del principio di efficacia soggettiva della sentenza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2807 cit. nella sentenza n. 149/2018).

Infondata è anche la seconda eccezione dovendosi riconoscere la piena esecutività *in parte qua* della più volte cit. sentenza n. 151/2017, sospesa dall’ordinanza del Consiglio di Stato (n. 1661 del 20 aprile 2017) limitatamente al solo profilo afferente le somme richieste in pagamento oltre il quinquennio che precede la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (correttamente escluse dal *petitum* dell’odierno ricorso), dovendosi applicare alla fattispecie “il principio secondo cui il risarcimento per il mancato godimento del bene ha una prescrizione quinquennale, la quale decorre dalle singole annualità e non oltre il quinquennio che precede la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio” (*ord. cit.*).

Anche la terza eccezione, con la quale si contesta la quantificazione del danno operata da controparte e il valore commerciale assegnato al terreno, non è meritevole di accoglimento, poggiando su affermazioni indimostrate e generiche, peraltro in contrasto, quanto alla classificazione a fini urbanistici del terreno, con la documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. l’allegato processo verbale di consistenza del 10/05/1975 e la nota del Sindaco p.t. prot. n. 87 del 12/01/1979).

9. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, il Collegio dispone la nomina di un commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Comune di Cosenza, affinché provveda, sulla scorta dei criteri indicati nella sentenza di merito, anche

avvalendosi e facendosi coadiuvare da un Funzionario tecnico del Comune dal medesimo designato, alla quantificazione del danno patrimoniale sofferto da parte ricorrente per l'occupazione *sine titulo* del fondo di sua proprietà per il periodo relativo al quinquennio antecedente la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, quindi a far tempo dal mese di novembre 2011.

10. Le spese di giudizio, non ostandovi ragioni di segno contrario, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), pronunciando sul reclamo ex art. 114, comma 6 c.p.a. proposto dal Comune di Fagnano Castello e sul ricorso in ottemperanza proposto da Giuseppe Nudi:

accoglie il ricorso avanzato da Giuseppe Nudi e, per l'effetto, dispone la nomina del Segretario Generale del Comune di Cosenza quale commissario ad acta affinché proceda, anche avvalendosi e facendosi coadiuvare, nell'espletamento delle attività necessarie, da un Funzionario tecnico del Comune dal medesimo designato, in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza n. 151/2017 di questa sezione, alla determinazione della somma dovuta a titolo di danno patrimoniale per l'occupazione *sine titulo* del fondo di proprietà del ricorrente, per il periodo corrispondente al quinquennio antecedente la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, quindi a far tempo dal mese di novembre 2011.

Respinge le censure avverso i verbali nn. 2 e 3/2018 a firma del commissario ad acta dr.ssa Maria Gabriella Sicilia, sollevate dal Comune di Fagnano Castello con il reclamo depositato il 28 giugno 2018.

Dispone, in accoglimento della relativa richiesta, il pagamento di euro 1.000,00, oltre spese documentate, in favore della dr.ssa Maria Gabriella Sicilia e pone il relativo onere a carico dell'amministrazione resistente, a titolo di competenze per l'espletamento dell'incarico di commissario ad acta conferito con sentenza di questa sezione n. 149/2018.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese relative ad entrambi i giudizi, complessivamente quantificate in € 5.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Manda la Segreteria per la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei sensi sopra precisati.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO